

OMICIDIO E INFANTICIDIO

**OMICIDIO PRETERINTENZIONALE: RIVIVISCENZA DELLA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA?**

Corbetta Stefano

[Cass. pen. Sez. V, 13 febbraio 2002, n. 13114](#)[c.p. art. 584](#)**FONTE**

Dir. Pen. e Processo, 2002, 9, 1084

La Corte d'assise d'appello mandava assolto l'imputato in relazione al delitto di omicidio preterintenzionale, non essendo stata provata la colpa in relazione al verificarsi dell'evento morte, aderendo all'interpretazione secondo cui l'elemento psicologico del delitto di cui [all'art. 584 c.p.](#) è caratterizzato da dolo, quanto alle lesioni o percosse, e da colpa, in relazione alla morte. Un'interpretazione che, sebbene sia l'unica compatibile con il precetto di personalità della responsabilità penale, è stata ritenuta dalla Cassazione «profondamente errata». Secondo la Corte, infatti, non è condivisibile l'interpretazione «che configura la preterintenzione come dolo misto a colpa» (in questo senso cfr. Cass., Sez. I, 29 gennaio 1997, Sambataro, in *C.E.D. Cass.*, n. 207274; Cass., Sez. I, 3 marzo 1994, Mannarino, in *Riv. pen.*, 1995, 72; Cass., Sez. V, 11 dicembre 1992, Bonalda, in *Cass. pen.*, 1993, 2529; Cass., Sez. I, 1° aprile 1985, Antonacci, in *Giust. pen.*, 1987, II, 29, con nota di G. Paudice). «Da tempo ormai la dottrina - sostiene la Corte - ha abbandonato tale concezione, rilevando, da un lato, che il legislatore, [nell'art. 584 c.p.](#), non esige affatto che l'evento più grave sia dovuto a negligenza, imperizia o imprudenza (atteso che la norma in questione prevede semplicemente che, con atti diretti a percuotere o ledere un soggetto, se ne causi la morte); osservando dall'altro, che sarebbe assurdo pretendere una cautela (quanto alla conseguenze) da parte di chi, comunque, mette in atto un'aggressione fisica nei confronti di un terzo» (nel senso, [l'art. 584 c.p.](#) delinea un'ipotesi di dolo misto a responsabilità oggettiva cfr., tra le più recenti, Cass., Sez. I, 13 gennaio 1997, Marchitelli, in *C.E.D. Cass.*, n. 207576; Cass., Sez. V, 2 ottobre 1996, Paoletti, in [questa Rivista](#), 1997, 322, con nota di P. Pisa, *Responsabilità oggettiva nell'omicidio preterintenzionale e per morte conseguente ad altro delitto doloso*; Cass., Sez. V, 20 gennaio 1988, Zeni, in *Riv. pen.*, 1988, 1064). Un'interpretazione del genere, secondo la Cassazione, sarebbe corroborata dal raffronto delle conseguenze sanzionatorie previste, rispettivamente, dagli [artt. 589 e 590 c.p.](#): «per la sussistenza della colpa, infatti, è necessaria la prevedibilità dell'evento, elemento che il legislatore non esige per l'omicidio preterintenzionale; ma, mentre il reato [ex art. 584 c.p.](#) è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni, l'omicidio colposo - nel quale, si ripete, l'evento deve essere quantomeno prevedibile - è punito molto meno gravemente (da sei mesi a cinque anni)». Di conseguenza, argomentazioni «di ordine letterale e logico impongono di

abbandonare la concezione che vuole l'elemento psicologico dell'omicidio preterintenzionale come caratterizzato da dolo misto a colpa, atteso che, peraltro, non è neanche esatto quanto si afferma nella impugnata sentenza circa l'incompatibilità costituzionale di qualsiasi altra concezione». A giudizio della Cassazione, infatti, «la Corte costituzionale ha affermato, in più di un'occasione (sent. n. 152/84 e 364/88) che il comma 1 dell'art. 27 della Carta fondamentale non contiene un tassativo divieto di responsabilità oggettiva, dal momento che esso si limita a postulare la colpevolezza dell'agente in ordine agli elementi più significativi della fattispecie» (*contra*, nel senso che, ai fini dell'imputazione del fatto, è «indispensabile che tutti e ciascuno degli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie siano soggettivamente collegati all'agente - siano, cioè, investiti dal dolo o dalla colpa - ed è altresì indispensabile che tutti e ciascuno dei predetti elementi siano allo stesso agente rimproverabili e cioè anche soggettivamente disapprovati», cfr. Corte cost. 13 dicembre 1988, n. 1085, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1990, 289, con commento di P. Veneziani, *Furto d'uso e principio di colpevolezza*). Secondo la Cassazione, del resto, «responsabilità oggettiva è concetto ben distinto da quello di responsabilità per fatto di terzi». Il delitto di cui [all'art. 584 c.p.](#) «è caratterizzato dal verificarsi di un evento che, benché non sia perseguito dall'agente, è comunque conseguenza della sua condotta e, per questo, ne aggrava il trattamento sanzionatorio. In altre parole, l'agente risponde per fatto proprio, sia pure per un evento più grave di quello effettivamente voluto». Di conseguenza, «per approntare una completa tutela contro l'aggressione volontaria al bene della integrità fisica, il legislatore, accanto alle lesioni lievi, gravi, gravissime, ha voluto prevedere, da un lato, l'ipotesi in cui dalle lesioni (o percosse), dolosamente inferte, sia derivata la morte (non voluta) della vittima ([art. 584 c.p.](#)), dall'altro, quella in cui la morte sia stata conseguenza, parimenti non voluta, di altro delitto doloso, diverso dalle lesioni o percosse ([art. 586 c.p.](#))». La sentenza è stata perciò annullata con rinvio.

Sull'argomento cfr. S. Cagli, *Preterintenzione e principio di colpevolezza*, in *Ind. pen.*, 1994, 532 ss.; S. Canestrari, *L'illecito penale preterintenzionale*, Padova, 1989, *passim*; C.F. Grosso, voce *Preterintenzione*, in *Enc. giur. Treccani*, 1991, XXIV; G. Insolera, *Riflessioni sulla natura soggettiva della preterintenzione*, in *Ind. pen.*, 1981, 75 ss.; G. Marinucci-E. Dolcini, *Corso di diritto penale*, 3<sup>a</sup> ed., Milano, 2001, 459 ss.; V. Patalano, voce *Preterintenzione*, in *Enc. dir.*, 1986, XXXV, 351 ss.; A. Regina, *L'omicidio preterintenzionale (una rilettura dell'art. 584 c.p.)*, in *Ind. pen.*, 1991, 517 ss.; M. Romano, sub [Art. 43 c.p.](#), in *Id.*, *Commentario sistematico del codice penale*, I, 2<sup>a</sup> ed., Milano, 421 ss.